

COMUNE DI CAMPERTOGNO

(VC)

e sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.lgs 118/2011, come modificato dal D.lgs 2014.

to la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento Ordinario dei residui"

uto conto che l'art 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: "Al fine di dare attuazione al principio contabile della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento."

principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: "il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica attuazione nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto"

ato art. 3 comma 4 stabilisce le normative riguardanti la conservazione dei residui e per la reimputazione di debiti e impegni: "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio di riferimento, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Le norme delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

atto delle determinate di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

CONCLUSIONI

documentazione predisposta dall'ufficio di Ragioneria;

e i criteri e le modalità da seguire per l'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, prevista dall'art. 4 del DPCM 28.12.2011, sono dettagliatamente riportati al punto 9.1 dei principi contabili applicati allegati 4.2 del regolamento. In merito al riaccertamento ordinario dei residui, si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs n. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e conseguente variazione del bilancio di esercizio, l'obbligazione diverranno esecutive;

contorno delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate. L'organo di revisione esprime un parere favorevole all'adozione del provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs n. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e conseguente variazione del bilancio di esercizio per gli esercizi 2018/2020 - 2019/2021.

ente a monitorare costantemente i residui attivi/passivi ante 2016.